

(N. 3012)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## PROPOSTA DI LEGGE

approvata dalla VI Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati  
nella seduta del 1° aprile 1953 (V. Stampato N. 3232)

d'iniziativa dei Deputati **TOGNI** e **FASCETTI**

TRASMESSA DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 3 APRILE 1953

Istituzione della Facoltà di economia e commercio,  
con sezione di lingue e letterature straniere, presso l'Università degli studi di Pisa.

### PROPOSTA DI LEGGE

#### Art. 1.

In aggiunta alle Facoltà della Università degli studi di Pisa, indicate nella tabella A annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, è istituita, a decorrere dall'anno accademico 1952-53, presso l'Università medesima, la facoltà di economia e commercio con sezione di lingue e letterature straniere.

#### Art. 2.

I posti di professore di ruolo della Facoltà predetta sono fissati in numero di sei, di cui tre per il corso di laurea in economia e commercio e tre per quello in lingue e letterature straniere.

#### Art. 3.

I ruoli organici del personale assistente, tecnico e subalterno universitario, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, sono aumentati rispettivamente di quattro posti di assistente e di due posti di subalterno.

#### Art. 4.

Il ruolo organico di gruppo A del personale delle segreterie universitarie di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, ratificato con la legge 4 aprile 1950, n. 224, s'intende aumentato di un posto di primo segretario (grado IX).

Il ruolo organico di gruppo C del personale delle segreterie universitarie s'intende aumentato di un posto di applicato (grado XII).

## Art. 5.

L'Università di Pisa verserà annualmente allo Stato l'ammontare complessivo lordo degli emolumenti effettivamente corrisposti al personale insegnante ed assistente, che copre i posti ad essa assegnati ai sensi degli articoli precedenti.

## Art. 6.

A decorrere dall'anno accademico 1952-1953 il contributo di finanziamento corrisposto dallo Stato all'Università di Pisa sarà aumentato della somma annua di lire 8.000.000.

Alla spesa sopraindicata verrà fatto fronte con le disponibilità del capitolo n. 278 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1952-53.

Il maggior onere sarà a carico del Consorzio interprovinciale per l'Università di Pisa e la relativa disposizione verrà inserita nell'apposita convenzione di cui al successivo articolo 10.

Il capitolo n. 156 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per il 1952-53 è aumentato della somma di lire 8 milioni.

## Art. 7.

Fino a quando non faranno parte della Facoltà di economia e commercio almeno tre professori di ruolo, il Consiglio della Facoltà sarà composto (o integrato) da tutti i professori di ruolo di altre Facoltà o scuole cui sono affidati insegnamenti nella predetta Facoltà.

## Art. 8.

È riconosciuta ad ogni effetto la validità dei corsi di laurea in economia e commercio

ed in lingue e letterature straniere svolti presso l'Università degli studi di Pisa a decorrere dall'anno accademico 1947-48, e dei titoli accademici rilasciati.

## Art. 9.

Per effetto della presente legge, al ruolo organico dei posti di professore dell'Università di Pisa, di cui alla tabella B, annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, modificata con regio decreto 19 dicembre 1935, n. 2298, sono aggiunti sei posti di professore per la facoltà di economia e commercio con sezione di lingue e letterature straniere.

## Art. 10.

Mediante apposita convenzione da stipulare tra l'Università di Pisa ed il Consorzio interprovinciale per l'Università di Pisa, di cui al regio decreto 29 gennaio 1931, n. 135, da approvare con decreto presidenziale su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro, saranno determinati i mezzi necessari per il finanziamento ed il funzionamento, a qualsiasi titolo, della Facoltà di economia e commercio con sezione di lingue e letterature straniere.

La convenzione di cui al precedente comma avrà la durata di un decennio e potrà essere rinnovata per uguale periodo di tempo.

Qualora la convenzione non venga rinnovata alla sua scadenza, si intenderà senz'altro soppressa la Facoltà di economia e commercio con Sezione di lingue e letterature straniere.

*Il Presidente della Camera dei deputati*  
GRONCHI.